

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA DAL 6/6/2014

Dal 6 giugno 2014, sono operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le amministrazioni statali.

Con il Decreto del 3 aprile 2013, n. 55 emanato dal Consiglio dei Ministri sono state finalmente individuate le regole tecniche e le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Questo è l'ultimo step del lungo percorso attivato con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 244 del 2007, articolo 1, commi da 209 a 214).

Le amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici nazionali), in seguito a tale decreto **non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea** con il conseguente **divieto di procedere ad alcun pagamento**, nemmeno parziale, **fino all'invio in forma elettronica delle fatture**.

Lo **scopo di questo decreto** è quello di portare numerosi benefici sia alle Pubbliche Amministrazioni che ai fornitori delle stesse. Tra i vantaggi di tale processo, spiccano il **risparmio economico**, maggiore **trasparenza della situazione fiscale dei fornitori** e **impatto ambientale ridotto** grazie alla riduzione dell'utilizzo della carta (ottica paperless). A tale scopo, i **fornitori delle amministrazioni pubbliche** devono adeguarsi **rispettando le regole del decreto** nell'intero processo di fatturazione: **emissione, trasmissione e conservazione dovranno essere gestiti interamente in formato elettronico**.

La trasmissione delle fatture avverrà in formato xml, sfruttando il sistema di interscambio, gestito dall'agenzia delle Entrate e Sogei (il soggetto alla realizzazione del sistema di trasmissione). Le fatture dovranno contenere le indicazioni sul soggetto trasmittente, compreso l'identificativo fiscale, il progressivo di invio e il numero di trasmissione. L'amministrazione destinataria, verrà identificata con un apposito codice.

Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il **codice identificativo di gara (CIG)**, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (contratti non qualificabili quali contratti di appalto);
- Il **codice unico di progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a opere pubbliche (opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed, in ogni caso, a nuovi progetti di investimento pubblico, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3). In assenza la PA non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

**LO STUDIO HA ISTITUITO UN APPOSITO SERVIZIO PER
CONSENTIRE AGEVOLMENTE L'ADEMPIMENTO IN
MANIERA CORRETTA E PUNTUALE**